

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1966

(43^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione » (1771) (Approvato dalla Camera dei deputati) (**Discussione e rinvio**):

PRESIDENTE	Pag. 470, 473, 474, 476
AUDISIO	474
BERNARDINETTI, <i>relatore</i>	470, 475
CERRETI	471
FRANCAVILLA	471, 475
GIUNTOLI Graziuccia	473, 474
MAMMUCARI	471
MORO	473
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	476
VERONESI	472, 473, 474

« Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa » (1782) (*D'iniziativa del deputato Bima*) (Approvato dal-

la Camera dei deputati) (**Discussione e rinvio**):

PRESIDENTE	Pag. 480, 483
AUDISIO	481
BERNARDINETTI, <i>relatore</i>	480, 483
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	482
TRABUCCHI	482
VERONESI	481, 482

« Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1784) (Approvato dalla Camera dei deputati) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE	476, 479
BERLANDA	477
FORMA, <i>relatore</i>	476, 478
FRANCAVILLA	476
MORO	477
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	478
TRABUCCHI	478
VERONESI	477
ZANNINI	478

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Carubia, Cerreti, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Perugini è sostituito dal senatore Focaccia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Picardi.

V A C C H E T T A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione » (1771) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del commercio con l'estero, su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'Istituto nazionale del commercio estero, determina, con proprio de-

creto, tra i gruppi indicati all'articolo 1, i prodotti soggetti al Marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per potere essere esportati nei singoli Paesi nonchè le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo ».

Penso, se la Commissione è d'accordo, che sul disegno di legge si possa ascoltare il relatore e procedere nella discussione, rinviando l'approvazione ad altra seduta, quando avremo avuto il parere dell'8ª Commissione per la presentazione del quale non sono ancora trascorsi i termini.

Poiche non si fanno osservazioni, prego senz'altro il senatore Bernardinetti di riferire sul provvedimento.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge giunge a noi già approvato dalla Camera dei deputati.

Esso è stato presentato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura, dei trasporti e dell'industria e commercio e si propone di modificare l'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213.

Si tratta di una modifica abbastanza limitata. L'articolo 3 del decreto ora citato dà mandato al Ministro del commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, di emanare il decreto per la regolamentazione del marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione. Ma nel 1937 le decisioni in materia competevano esclusivamente alle autorità nazionali e non erano soggette ad alcuna condizione o scadenza, mentre attualmente agisce nel settore non solo l'autorità nazionale, ma anche quella soprannazionale, per obblighi assunti in particolare in sede CEE. Si è reso necessario pertanto apportare una modifica al citato articolo 3 per rendere più snella, più celere l'attuale procedura concernente la emanazione delle disposizioni relative alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli, in modo da consentire un tempestivo

adeguamento della regolamentazione nazionale in questo settore alle norme adottate nell'abito del Mercato comune europeo, e ciò anche al fine di favorire un maggiore sviluppo della nostra agricoltura.

Questo è lo scopo del disegno di legge, che noi riteniamo possa essere senz'altro approvato anche da questo ramo del Parlamento. Il provvedimento, come ho già accennato, è di portata limitata. Modesta è stata quindi la mia relazione, ma altri argomenti non posso avere a disposizione per illustrarlo.

FRANCAVILLA. Il Presidente ha già accennato alla opportunità di attendere il parere dell'8ª Commissione prima di procedere all'approvazione del disegno di legge.

Io vorrei far notare che il disegno di legge, così come è concepito, contiene in pratica una delega piuttosto ampia al Ministro del commercio con l'estero. Il decreto deve stabilire i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento, di imballaggio, ai quali i prodotti debbono rispondere per essere esportati. In questo senso, quindi, il decreto può intervenire per determinare delle restrizioni. Se si tratta di ammodernare il sistema, noi siamo d'accordo, ma i requisiti da stabilire possono essere tali da agevolare alcune ditte più importanti a svantaggio di altre minori.

A me pare che il Parlamento debba valutare tutta l'importanza di un tale problema che non può essere risolto con la pura e semplice delega che ci viene sottoposta con questo provvedimento!

CERRETI. Io mi associo alle osservazioni fatte testè dal collega Francavilla e aggiungo che a mio parere è assolutamente assurdo conferire questa delega al Ministro del commercio con l'estero. Non si possono valutare gli abusi che potrebbero determinarsi in condizioni simili. I requisiti non possono essere stabiliti dall'Amministrazione centrale, bensì nell'ambito territoriale in cui si ha il diritto di richiedere il marchio. In quelle zone, ad esempio, che danno prodotti pregiati o tipici, la più qualificata ad indicare la rispondenza o meno di un pro-

dotto (per esempio il carciofo napoletano) a determinate caratteristiche, dovrebbe essere la Camera di commercio. Mi sembra assurdo che si voglia burocratizzare anche in questo campo. Qui si tratta di un fatto obiettivo: o c'è il diritto di avere quella tale qualifica o non c'è! Quindi si tratta di materia che occorre elaborare e discutere, come diceva il collega Francavilla, in Parlamento. Non si può conferire questa delega al Ministro, il quale è poi costretto a rimettersi ad una macchina che esclude o ammette la concessione di un marchio, senza che nessuno abbia il diritto di difendersi! Devo esprimere tutta la mia perplessità per il fatto che taluni Dicasteri abbiano di tali pretese in un periodo come il nostro, in cui si tende sempre più ad affrontare certe questioni sul piano regionale, sul piano dei consorzi delle varie produzioni tipiche. Per esempio, sarebbe curioso che per quanto riguarda il settore del vino, che è regolato da una legge (e si sa con quanta fatica questa legge abbia già sistemato certe questioni in alcune zone italiane, mentre non è riuscita a fare lo stesso in un'altra zona molto importante, per gli interessi che vi sono connessi, come quella del Chianti), fosse l'Amministrazione centrale a stabilire se è opportuno imporre la denominazione « Chianti » oppure la denominazione « Colline senesi ». Io non voglio arrivare all'irrazionale; ma certo si può giungere al massimo dell'assurdo.

La questione dei marchi va definita con una legge che contenga precisazioni tali da consentire a tutti gli interessati di prenderne visione e di conoscere con esattezza i propri obblighi. Qui invece si concede a sacco chiuso una delega per cose che possono essere sproporzionate all'obiettivo stesso della delega, toccando interessi fondamentali delle nostre categorie produttrici. Per questi motivi io sono contrario in modo assoluto al provvedimento!

MAMMUCARI. Credo che il parere espresso dai colleghi che mi hanno preceduto debba essere ulteriormente confermato.

Innanzitutto, la modifica contenuta nel disegno di legge è in contraddizione con la situazione nuova determinatasi in Italia rispetto al periodo di adozione del decreto che si vuole modificare: il 1937. Credo che il Ministro del commercio con l'estero si renda conto che siamo nel 1966, che attualmente, cioè, vi sono le Regioni. Ma nel provvedimento non se ne fa assolutamente cenno! Basterebbe prendere lo spunto dalla considerazione che le Regioni a statuto speciale hanno competenza sulle questioni relative all'agricoltura, quindi anche sulle questioni a quest'ultima collegate, per concludere che se accettassimo una modifica di questa natura, praticamente verremmo meno ad una delle nostre norme statutarie. Si fosse almeno detto nell'articolo unico: sentito il parere delle Regioni a statuto speciale! Basta pensare alle mele del Trentino, ai vini della Sicilia, ai carciofi della Sardegna, per rendersi immediatamente conto dell'assurdità contenuta nel provvedimento che ci viene sottoposto!

Ma c'è anche una seconda questione. Si parla tanto di processo di decentramento, di sviluppo di iniziative locali, ed anche di regioni economiche; si parla, in sostanza, di organismi che devono intervenire per la determinazione della natura degli investimenti e per la valorizzazione dei prodotti. Con la modifica che il Ministro ritiene di dover apportare si liquiderebbero tutti questi problemi!

E c'è infine una terza questione. Il Ministro si assume la facoltà di stabilire, non si sa bene attraverso quali organi, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali i prodotti debbono rispondere per potere essere esportati; cioè, se non ci sono certe condizioni i prodotti non possono essere esportati. Qui si affaccia una considerazione: il Ministero della agricoltura che cosa ci sta a fare? Le Camere di commercio industria e agricoltura che cosa ci stanno a fare? Gli stessi consorzi agrari, tanto per citare un'esempio di organizzazione contadina, che cosa ci stanno a fare, se tutto deve dipendere dalla decisione del Ministro? Io credo che in questa situazione si potrebbe chiudere una serie di

enti già operanti per poter dare al Ministro una serie di poteri! Credo che se noi esaminassimo con attenzione l'intero decreto del '37, vedremmo che sarebbe necessario adeguare tutte le norme alle nuove condizioni determinatesi.

Ma, secondo me, c'è in questo un pericolo. Ancora una volta non possiamo nasconderci la realtà della situazione in Italia. A che cosa tende questa modifica dietro il falso scopo di un ammodernamento, sul quale nessuno potrebbe dire niente (se c'è la possibilità, per esempio, di realizzare un tipo di imballaggio con particolari caratteristiche che assicurino un migliore mantenimento del prodotto da esportare, nessuno si può opporre)? Noi non dobbiamo nasconderci che in agricoltura si stanno facendo cose nuove. Grazie alle disposizioni del MEC si agevola l'intervento di determinati gruppi, i quali mirano (e l'hanno dichiarato) a realizzare la concentrazione da un lato della distribuzione dei prodotti, quindi dell'esportazione, dall'altro della produzione. Si potrebbe citare una serie di interventi in agricoltura, attraverso i quali, addirittura mediante acquisti di terreni in Italia, si cerca di realizzare determinate attività produttive collegate, per esempio, con i supermarket e con determinati Paesi di importazione del MEC.

Io domando se tutto questo agevola una politica di difesa dei piccoli proprietari, dei coltivatori diretti! Mi appello ai colleghi democristiani, i quali degli interessi dei coltivatori diretti e dei piccoli proprietari ritengono di essere paladini! Con questo disegno di legge viene ad essere praticamente annullata ogni possibilità di difesa di queste categorie! Voglio fare l'esempio di un prodotto: i carciofi della Sardegna. Questo prodotto potrà essere esportato solo grazie all'intervento di un grosso gruppo finanziario che faccia incetta di carciofi di piccoli coltivatori oppure riesca a realizzare, attraverso il marchio, la esportazione pagando ai coltivatori diretti dei prezzi irrisori!

V E R O N E S I . Io credo che noi non dobbiamo essere troppo influenzati da considerazioni relative a questioni che, se pure

degne di interesse, sono di carattere particolare, come per esempio: che cosa sarà dell'istituto regionale oppure che cosa sarà dei coltivatori diretti. Qui il problema fondamentale (e io concordo con l'ultima parte dell'intervento del collega Mammucari) è quello degli interessi degli operatori economici del settore agricolo. La norma in questione, infatti, riguarda, come è detto nella stessa relazione che accompagna la proposta di legge presentata alla Camera, la regolamentazione totale dei requisiti dei prodotti ortofrutticoli e ciò è peraltro previsto dal Regolamento comunitario n. 23 che noi abbiamo approvato.

Ora, chi si è interessato di questo settore sa che vi è una certa situazione di conflitto, che ha le sue giustificazioni: da una parte vi è l'Istituto del commercio con l'estero, il quale svolge un'azione di controllo e la vuole esercitare entro i limiti della legge e talora anche della previsione di alcune esigenze del commercio con l'estero; dall'altra vi sono gli operatori agricoli, se sono esportatori in proprio, o gli operatori commerciali, se raccolgono gli operatori agricoli, i quali hanno le loro esigenze. Si tratta di un conflitto di interessi che purtroppo ogni giorno si manifesta, perchè i funzionari dell'Istituto del commercio con l'estero tendono ad alleggerire al massimo la loro attività, a non avere grane, a non avere complicazioni, sotto ogni aspetto. D'altro lato ci sono le esigenze dei produttori. Questi possono avere dei prodotti che, in quel determinato momento, dato l'andamento stagionale, non sono da considerarsi completamente perfetti, ma tuttavia sui mercati stranieri sono appetiti. Tali prodotti, considerando certe norme in modo astratto, non potrebbero essere esportati perchè non hanno determinati requisiti. Ma l'andamento stagionale è quello che è, e prodotti con certe qualità in quel momento sul mercato non ce ne sono.

Insomma, io non comprendo questa delega e non comprendo soprattutto come questo disegno di legge sia stato approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Qui gli interessi degli operatori agricoli e di quanti sono ad essi legati sono messi in mano al Ministero del commercio con l'estero

il quale ha una sua visione particolare di certi problemi. Io credo che nell'articolo unico quanto meno si dovrebbe dire: « il Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro dell'agricoltura e su parere conforme degli altri Ministri interessati... ».

M O R O . Ma nel disegno di legge è previsto il parere conforme degli altri Ministri.

V E R O N E S I . Sappiamo cosa succede quando si chiedono questi pareri! Qui si devono conciliare gli interessi dell'agricoltura con quelli del commercio con l'estero, e i due Ministeri interessati devono essere posti quindi in posizione paritetica.

Io rivolgerei pertanto un particolare invito al sottosegretario Picardi qui presente di farsi portatore nella sede competente di queste osservazioni, che credo siano fondamentali; e credo, inoltre, che sia opportuno sentire il parere dell'8^a Commissione.

P R E S I D E N T E . Ritengo anch'io che sia opportuno sentire il parere della Commissione agricoltura e foreste; anzi sarà mia preoccupazione sollecitare tale parere.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A . Onorevoli senatori, confesso francamente di non avere la capacità di comprendere le vostre obiezioni. Una cosa è certa: che all'estero la nostra merce è guardata piuttosto male e il Ministro dell'agricoltura, ogni volta che ha partecipato a dei convegni, ha insistito molto sulla selezione dei prodotti. D'altra parte voi vi appellate a norme che sono già stabilite dal Mercato comune europeo: non possiamo esportare merce che non sia selezionata, condizionata bene e che non abbia un buon imballaggio. Come è possibile dimenticare la cattiva figura fatta l'anno scorso a causa delle arance marce partite dalla Sicilia e giunte in Francia completamente fradice, così come fu fatto constatare al nostro Ministro dell'agricoltura in quel periodo presente in tale Paese?

Un marchio che viene applicato solamente per distinguere la nazionalità non è il marchio di selezione ed i requisiti richiesti

in base al disegno di legge in esame sono assolutamente indispensabili se veramente ci vogliamo affermare all'estero. Non concordo, infatti, con il senatore Veronesi quando dice che anche la merce un po' avariata può essere richiesta all'estero.

VERONESI. Non ho detto questo; ho detto che quando, per esempio, per condizioni climatiche, determinati prodotti non hanno tutti i requisiti richiesti occorrono determinate forme di tolleranza.

Mi pare che il commercio con l'estero sia ancora su posizioni un po' antiquate, proprie dei tempi in cui certi prodotti ortofrutticoli, che venivano esportati all'estero, erano destinati al consumo di pochi. Oggi che i consumi dei prodotti ortofrutticoli sono diventati, anche all'estero, quantitativamente rilevanti il problema è di garantire l'esportazione di una merce che abbia determinati requisiti, ma non ci si può ostinare su posizioni selettive previste dieci, quindici anni fa. Occorre un certo ammodernamento in questo senso perchè oggi anche all'estero, così come accade da noi, vi sono persone che non possono comprare la merce di prima qualità.

GIUNTOLI GRAZIUCCIA. Insisto sulla necessità di approvare questo disegno di legge ai fini di una più efficace vigilanza sull'esportazione. Chiediamo pure ulteriori schiarimenti al Governo, ma non opponiamo altre remore perchè il mercato, soprattutto quello dell'Italia meridionale, lamenta proprio la mancata esportazione dei prodotti ortofrutticoli. Tenete presente, inoltre, che il provvedimento è già stato concordato con i Ministri dell'agricoltura, dei trasporti e delle finanze.

AUDISIO. Signor Presidente, senza ripetere le giuste considerazioni che sono già state fatte dai vari senatori intervenuti in questa discussione, vorrei richiamare l'attenzione della senatrice Giuntoli su un aspetto che non appare esplicitamente dalle parole del testo ma che indubbiamente esiste nel sottofondo.

Nel settore dell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli attualmente abbiamo una serie di norme che tutelano in maniera completa tutto quello che è richiamato dal provvedimento in esame. Ritengo che anche a lei sia noto, onorevole Sottosegretario, il caso dei dodici vagoni di pesche esportati in Germania e respinti alla frontiera di Domo-dossola perchè nel contratto stipulato con gli importatori tedeschi era ben precisato che se qualche partita delle pesche importate avesse manifestato il famoso pidocchio che compare sulla buccia del frutto, la partita sarebbe stata respinta in blocco, come di fatto è avvenuto. La tutela degli importatori stranieri, pertanto, nei confronti delle nostre merci è già talmente rigida da non richiedere altri interventi, per cui il disegno di legge al nostro esame, alla luce della esperienza della nostra realtà, non ha alcuna ragione d'essere.

Perchè proprio in questo momento si vuole varare tale provvedimento? A mio avviso vi sono delle ragioni politiche, in quanto sta per entrare in funzione in Italia il più grande centro europeo di concentrazione delle frutta e delle verdure, per cui si rende necessario liquidare tutti i disturbatori facendoli convogliare in questo grande centro, che che in questa maniera resta l'unico in grado di potere esportare. Si tratta del centro di Rivalta Scrivia che costituisce il più grande complesso monopolistico esistente in Europa ed il provvedimento in discussione risponde *ad hoc* alla funzionalità economico-finanziaria di profitto del centro medesimo.

Attualmente in Italia esistono già tutti i requisiti per poter esportare sia perchè vi sono prodotti ottimi sia per l'onestà degli operatori economici che agiscono in questo settore. L'intento di questo provvedimento, pertanto, è di eliminare tutti i concorrenti in modo da consentire che l'unico esportatore sia soltanto il centro di Rivalta Scrivia che dovrebbe trattare partite di 90 milioni di tonnellate annue.

PRESIDENTE. La chiarezza degli interventi che sono stati fatti richiede altrettanta chiarezza da parte del Governo.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*.
Onorevoli senatori, nella discussione su questo disegno di legge non so se sia stato io ad andare fuori tema nella mia breve relazione o se sia andato fuori tema qualcuno degli oratori che hanno preso la parola, perchè mi è parso di capire dagli interventi dei rappresentanti del Gruppo comunista che essi ritengono che ci troviamo di fronte ad una novità legislativa vera e propria; e questa impressione mi è stata confermata dall'ultimo intervento del senatore Audisio. Infatti egli ha detto che è necessario ricercare le ragioni politiche che costituiscono il sottofondo di questo provvedimento e queste ragioni politiche, sempre secondo il senatore Audisio, dovrebbero consistere nella istituzione del famoso centro di Rivalta Scrivia che si vuole proteggere per dare ancora una volta una spinta ai monopoli che fagocitano le iniziative più modeste operanti in questo settore.

Questo non è assolutamente vero, perchè il disegno di legge in questione non modifica la norma attualmente in vigore, tranne che per un piccolo aspetto formale: cioè mentre in base alla legge in vigore il decreto deve essere emesso dal Ministro del commercio con l'estero d'accordo con gli altri Ministeri interessati, con la modifica che si propone con questo provvedimento tale decreto deve essere emesso dal Ministro del commercio con l'estero su parere conforme degli altri Ministeri interessati. Pertanto, anche senza l'approvazione di questo disegno di legge il famoso centro di Rivalta Scrivia potrebbe fare ugualmente i suoi interessi; si troverebbe soltanto di fronte a maggiori remore da un punto di vista formale perchè il decreto dovrebbe essere emesso dal Ministro del commercio con l'estero « di concerto » con gli altri Ministri invece che « su parere conforme ».

Ribonisco, quindi, che non solo non ci troviamo di fronte ad una novità legislativa, trattandosi di una lieve modifica formale alla norma già esistente, ma che non vi è alcun sottofondo politico che abbia come scopo la difesa dei monopoli a danno degli altri piccoli operatori che agiscono in tale settore.

Nel corso della discussione, inoltre, è stato anche detto — e se ho capito male chiedo scusa — che con questo disegno di legge viene conferita una delega. Ma a chi? forse al Ministro del commercio con l'estero? Onorevoli colleghi, a mio avviso, in base alla mia modesta preparazione giuridica, non ci troviamo di fronte ad alcuna delega che il Parlamento dia al potere esecutivo. Si tratta eventualmente di modificare, ripeto ancora una volta, sotto il profilo formale, quello che già esiste e che è stato recepito come norma di legge nel nostro ordinamento giuridico. Il senatore Veronesi nel suo intervento ha ricordato che noi siamo tenuti a rispettare quanto stabilito dalla CEE; e la Comunità economica europea in questo settore in data 4 aprile 1962 ha approvato una regolamentazione dei requisiti di qualità dei prodotti ortofrutticoli, nonchè di quelli di selezione, di condizionamento e di imballaggio, cioè di tutti quei requisiti di cui si parla nel provvedimento in esame. Ora, poichè il regolamento n. 23 del 4 aprile 1962 della Comunità economica europea è stato già approvato dal Parlamento italiano e quindi è ormai legge dello Stato, tutt'al più dobbiamo considerare l'aspetto giuridico del decreto emesso dal Ministro del commercio con l'estero, che, a mio avviso, costituisce un atto amministrativo e non legislativo.

F R A N C A V I L L A . Però il provvedimento in questione è un atto legislativo.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*.
Con questo provvedimento noi diciamo che quell'atto amministrativo spetta alla competenza di quel determinato organo esecutivo.

Ritengo, quindi, che le paventate lesioni nel settore agricolo, di cui ha parlato anche il senatore Veronesi, non si avranno, così come non hanno ragione di sussistere le preoccupazioni manifestate da altri senatori, in particolare per quanto concerne il timore che questa delega possa costituire una menomazione del Parlamento che deve essere chiamato a legiferare. Inoltre desidero far presente che, secondo quanto mi risulta da una rapida lettura del resoconto della discussione svoltasi all'altro ramo del Par-

lamento, i colleghi della Camera non hanno sollevato tutte queste obiezioni.

Comunque, poichè sono stati chiesti dei chiarimenti, dal momento che manca il rappresentante del Dicastero competente e mancando anche il parere della 8ª Commissione, ritengo anch'io opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

P I C A R D I, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Per ragioni di competenza, come giustamente ha detto l'onorevole relatore, e per ragioni anche di correttezza dal momento che non ho avuto alcuna delega in merito, mi astengo dall'esprimere qualsiasi parere.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1784) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F O R M A, *relatore*. Il motivo che giustifica e promuove l'inserimento della esplicita citazione dell'artigianato nella denominazione del Ministero, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio è ampiamente illustrato nella relazione con la quale il Ministro proponente ha accompagnato il disegno di legge. Esso può ricondursi essen-

zialmente ad un equo riconoscimento dello sviluppo e delle funzioni dell'artigianato.

Basterà ricordare alcuni dati della citata relazione del Ministro per rendersi conto della vastità e della incidenza dell'artigianato nella vita economica italiana.

Gli artigiani sono risultati essere, nel 1965, 1.154.000; i familiari lavoranti nelle loro aziende, 180.000; i dipendenti di aziende artigiane, per i quali manca un dato statistico esatto, possono valutarsi in oltre 850 mila unità. Gli investimenti dal 1953 al 1966 sono stati pari a 429 miliardi e 840 milioni di lire.

Il provvedimento rappresenta quindi un pieno e pubblico riconoscimento dell'importanza economica e sociale dell'artigianato, e vuole anche accentuare il carattere unitario delle attività economiche. Esso non deve interpretarsi nel senso che intenda accentuare le differenziazioni di queste attività (il che potrebbe contenere in germe future esigenze di differenziazioni organiche), ma nel senso che mira ad un inserimento naturale di una delle più importanti componenti della produzione e dell'economia nazionale.

In tal senso, e proprio prescindendo dall'interpretazione cui ho accennato, riterrei che il parere sul disegno di legge debba essere favorevole.

F R A N C A V I L L A. Noi prendiamo atto della volontà del Ministro di dare all'artigianato il suo giusto posto nella vita economica e politica italiana.

Non ci opponiamo al disegno di legge, anche perchè esso risponde ad una situazione di fatto: l'importanza economica e sociale dell'artigianato è tale da incidere profondamente nella vita del nostro Paese. È giusta perciò la inclusione dell'artigianato nella denominazione del Ministero dell'industria e del commercio. Non vorremmo però, signor Presidente, che si trattasse di un fatto destinato a rimanere soltanto sulla carta. Noi vorremmo che tutta la legislazione che riguarda l'industria, il commercio e l'artigianato fosse adeguata a questa nuova valutazione, a questa nuova realtà. Se soltanto guardiamo all'attività della nostra Commis-

sione nella presente legislatura, vediamo che non vi sono provvedimenti pienamente rispondenti alle esigenze di sviluppo dell'artigianato. Basti pensare ai provvedimenti anticongiunturali. Sono state concesse ingenti somme — i colleghi me ne daranno atto — alla grande industria italiana per andare incontro a determinate esigenze di investimenti nei diversi settori. Ma nel momento in cui la crisi o la sfavorevole congiuntura ha pesato in misura maggiore sulle piccole imprese, quindi particolarmente sull'artigianato, non abbiamo saputo affrontare la situazione adeguatamente, agevolando l'artigianato nella stessa forma massiccia in cui si è agevolata la grande industria, perchè superasse la sua condizione di crisi; in conseguenza le imprese artigiane che in questo ultimo periodo non hanno potuto operare degli ammodernamenti si sono trovate di fronte ad enormi difficoltà.

Noi riteniamo che non vi sia parità di trattamento tra l'artigianato e gli altri settori della vita economica italiana. Per questo si fa sempre più pressante la richiesta da parte degli artigiani che vengano risolti alcuni problemi che è tempo ormai di risolvere! Dopo diversi mesi, da quando il nuovo Ministro si è insediato al Dicastero dell'industria, ci viene presentato questo disegno di legge. Noi ci auguriamo che il provvedimento non sia soltanto qualcosa di astratto. Forse avremmo avuto piacere — e non soltanto noi di questa parte — di vedere questo disegno di legge seguire una serie di altri provvedimenti presentati dal Governo in favore degli artigiani, per esempio per adeguare la pensione, per consentire la possibilità di una contribuzione in misura inferiore rispetto a quella di altri settori più importanti, per alleggerire la fiscalità, per favorire un fondo di garanzia per il credito di ampie proporzioni, sì da dare all'artigianato una effettiva possibilità di ammodernarsi. Questa mi pare che debba essere un po' la linea direttiva da seguire.

V E R O N E S I . Non vorremmo che ci si limitasse a mutare la denominazione del Dicastero, ma desidereremmo che accanto a questo provvedimento ne venisse vara-

to un altro per potenziare, ad esempio, il personale delle Camere di commercio, dal momento che con il disegno di legge in esame restano invariate le strutture delle Camere di commercio.

B E R L A N D A . Sarà la funzione che farà aumentare l'organico.

V E R O N E S I . Ad ogni modo sarebbe interessante che il Governo oggi ci potesse assicurare che accanto al significato morale del provvedimento ci sarà anche questo contenuto politico-economico, che dovrebbe portare le Camere di commercio ad ampliare i loro quadri.

Inoltre, poichè nel corso della discussione svoltasi alla Camera dei deputati l'onorevole Alesi, appartenente al mio Gruppo politico, chiese al Governo chiarimenti circa la possibilità di inserire il turismo fra le categorie cui si fa riferimento nel disegno di legge in discussione e dal momento che ancora non è stata data una risposta, gradirei che il Governo spiegasse il motivo per il quale si è ritenuto opportuno non inserire tale categoria. Forse ciò è dovuto al fatto che il turismo è compreso nella più ampia categoria industriale; se così fosse, gradirei che mi venisse confermato.

M O R O . Signor Presidente, vorrei approfittare di questa occasione per esprimere, quale membro della 9ª Commissione e quale proponente di quel disegno di legge che divenne poi nel 1956 la legge fondamentale sull'artigianato (n. 860), una parola di vivo compiacimento per il provvedimento che ora siamo chiamati a discutere.

Lei ricorderà, signor Presidente, che è stato proprio per merito della nostra 9ª Commissione se dieci anni or sono fu dato all'artigianato un ordinamento organico, che ancora oggi costituisce il solo esempio di inquadramento giuridico conferito ad una intera categoria economica italiana. Già allora in sede di discussione era stato espresso il voto che il Ministero dell'industria e del commercio si chiamasse anche Ministero dell'artigianato, perchè con la citata legge

n. 860 si ponevano tutte le premesse del presente provvedimento.

Nessuna categoria economica del resto può vantare di avere presso tale Dicastero un proprio Comitato centrale costituito per legge e organizzato con la rappresentanza democraticamente eletta di tutta la categoria operante in Italia. Così come nessuna Camera di commercio ha nel suo seno un organo, pure costituito per legge, quale è la Commissione provinciale dell'artigianato eletta per suffragio diretto da tutti gli appartenenti alla categoria, e munita di una vera e propria facoltà di autogoverno.

Ed è a proposito delle Commissioni provinciali dell'artigianato, costituite presso le Camere di commercio, che vorrei ricordare all'onorevole collega Veronesi, come la legge riconosca a tali Commissioni il diritto di programmare e di porre in atto tutte le iniziative di promozione dell'artigianato nell'ambito provinciale, essendo le Camere di commercio, in virtù della legge n. 860, tenute ad avere i mezzi ed il personale necessario. Ed occorre dire che le Camere di commercio rispondono pienamente a tale loro compito.

Quindi, dalla presentazione al Parlamento di questa nuova norma legislativa, d'iniziativa governativa, si deve dedurre l'impegno da parte del Ministero dell'industria e del commercio di confermare e dare nuovo impulso alle attività degli organi che già operano presso il Ministero e presso le Camere di commercio a favore dell'artigianato italiano.

È questa una considerazione di più che ci induce ad essere pienamente favorevoli al disegno di legge in esame.

ZANNINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero esprimere la mia soddisfazione per la presentazione di questo disegno di legge.

Si tratta di un giusto riconoscimento che viene dato ad una delle attività più importanti in campo nazionale sotto l'aspetto economico, sociale ed anche umano.

Ritengo che il provvedimento non si limiti solo ad un cambiamento di nome del Ministero dell'industria e del commercio o

delle Camere di commercio, ma sono convinto che voglia esprimere un preciso indirizzo a vantaggio di questa categoria che tanto bene opera in campo nazionale ed anche in campo internazionale. In altre parole, sono certo che ciò che ha indotto il Ministero a presentare questo disegno di legge indichi che il Governo è orientato a continuare l'opera svolta negli anni precedenti, anzi a potenziarla a vantaggio di questa benemerita categoria.

Inoltre, per concludere, vorrei ripetere lo invito all'onorevole Ministro di esaminare la situazione delle Camere di commercio sia come circoscrizioni, sia come compiti; infatti in cento anni sono avvenuti cambiamenti molto forti, per cui voler continuare con le circoscrizioni di un secolo fa significa rinunciare a strumenti agili, capaci di rispondere alle esigenze attuali e, soprattutto, alle esigenze future.

TRABUCCHI. Mi astengo dal votare questo disegno di legge.

FORMA, *relatore*. Desidero sottolineare che i 430 milioni che sono stati spesi nel periodo citato sono fatti e non parole.

Riprendendo il discorso del senatore Veronesi, per quanto concerne la struttura delle Camere di commercio, è indubbio che essa deve essere adeguata ai compiti delle stesse Camere di commercio in relazione alle richieste ed ai bisogni delle organizzazioni dell'artigianato e di tutti gli altri rami della produzione. Posso assicurare che il Ministero dell'industria e del commercio sta facendo ogni sforzo per venire incontro ai bisogni di tale categoria.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sono lieto di constatare l'unanimità di consensi, tranne la mancata adesione del senatore Trabucchi, che si è avuta in ordine a questo provvedimento e ringrazio tutti i membri della Commissione perchè, in sostanza, non mi pare che vi siano dissensi per la sua approvazione.

Per quanto concerne le osservazioni che sono state fatte dai vari oratori intervenuti

nella discussione, a qualcuna ha già risposto l'onorevole relatore. Ad ogni modo, anch'io vorrei dare assicurazione ai senatori Moro, Zannini e Veronesi che è allo studio del Ministero dell'industria e del commercio una riforma delle Camere di commercio. Naturalmente non sono in grado di dire quando tali studi potranno essere completati nè prendere alcun impegno in questo senso, ma è certo che si sta seriamente studiando, ed un provvedimento che possa venire incontro alle esigenze ed alle necessità prospettate dal senatore Veronesi quanto prima sarà presentato al Parlamento.

In risposta alle altre osservazioni che sono state avanzate posso solo rimarcare il valore di questa politica artigiana che è stata seguita in questo ultimo decennio. Si afferma che la legge 25 luglio 1956, n. 860, vecchia di 10 anni, è ormai sorpassata. Può anche essere vero, però non bisogna dimenticare che è stata proprio quella legge a conferire la necessaria qualificazione giuridica e a permettere all'artigianato di continuare ad assolvere la propria funzione senza avvertire alcun momento critico anche nei periodi di massima affermazione industriale. Anzi proprio nelle zone maggiormente industrializzate, dove si poteva pensare che l'artigianato sarebbe stato soffocato, questo si è dimostrato più vivo che mai. La stessa cosa si è verificata nei periodi di congiuntura più sfavorevole, durante i quali l'artigianato ha « retto » ed ha retto bene.

Vorrei poi rassicurare il senatore Francavilla facendogli osservare che questo importante settore non è mai stato trascurato tant'è vero che dal 1953 al 1966 risultano realizzati investimenti nelle aziende artigiane per 429 miliardi e 840 milioni di lire, stimolati mediante 103.623 operazioni di finanziamento, per un totale di 266 miliardi e 489 milioni di lire, ammesse alla concessione del contributo statale nel pagamento degli interessi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Non si può quindi negare l'aspetto positivo della politica seguita in questo settore, politica che ha permesso all'artigianato di

superare situazioni veramente difficili e di allinearsi sul piano delle più attuali esigenze.

Si è cercato di sostenere che con il disegno di legge in esame, il quale tende a mutare la denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, si vuol fare una semplice politica « nominalistica ». Ora credo che questo non sia vero: il nome, la denominazione vengono cambiati per dare un maggior riconoscimento pubblico a questa categoria. Tale riconoscimento ha un valore sostanziale dal momento che, attribuendo al Ministero dell'industria e del commercio anche la denominazione di Ministero dell'artigianato, si fa sì che l'artigianato « viva » nel suo ambito facilitando tutte le provvidenze che si renderanno necessarie. La proposta di includere l'artigianato nella denominazione del Ministero vuole unicamente mirare a che esso abbia pieno e pubblico riconoscimento della sua importanza economica e sociale.

Non vedo quindi come si possa sostenere che da parte nostra si stia svolgendo una politica nominalistica quando invece è nostra intenzione sostenere con ogni mezzo questa benemerita categoria di lavoratori autonomi.

Infine va ricordato il contributo notevole che l'artigianato artistico ha dato alle esportazioni. Basti pensare che nello scorso anno si è raggiunta la cifra di 550 miliardi. Sempre nello stesso anno gli acquisti di prodotti artigianali artistici da parte dei turisti sono saliti a 100 miliardi. Il Ministero dell'industria e del commercio, pertanto, anche per il futuro curerà le sorti di questa categoria e cercherà con ogni mezzo di valorizzare al massimo le attività di questo settore.

Concludo il mio intervento ringraziando quanti sono intervenuti a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

(È approvato).

Art. 2.

Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di « Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato » e di « Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Bima: « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa » (1782) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bima: « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così modificato:

« Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà

esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purchè non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere ».

B E R N A R D I N E T T I , relatore.
Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1966, vuole modificare l'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi di impresa. Tale modifica si rende necessaria a causa delle frequenti omonimie che nella pratica si sono verificate e che hanno generato gran confusione con danno anche per i consumatori. Infatti il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto n. 929 sancisce che « coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facoltà esclusiva di farne uso, come marchio, per la loro industria o il loro commercio ». Inoltre si stabilisce che « il proprio nome, o sigla corrispondente, può essere usato come marchio » e che « quando però questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla od insegna usati da altri, in un marchio anteriore, per prodotti o merci dello stesso genere, deve essere accompagnato da elementi idonei a differenziarlo ». Ne consegue che mentre la ditta, la sigla o l'insegna, usate come marchio, sono salvaguardate da ogni possibilità di imitazione, i marchi costituiti da un nome patronimico, sono soggetti ad essere imitati da colui che per parentela o omonimia possiede tale nome patronimico. La confusione che spesso ne è derivata è stata grande, nè è valsa ad evitarla la disposizione prevista dall'articolo 13 che prevede l'uso degli elementi necessari alla differenziazione.

Per evitare gli inconvenienti sopra ricordati il deputato Bima ha proposto di modificare il secondo comma dell'articolo 13 nel senso che coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla o insegna, hanno anche la facoltà esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro commercio. Il proprio nome, o sigla corrispondente può essere usato come marchio. Quando però

questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla od insegna, usato da altri, quale marchio anteriore, non può essere usato come marchio e la ditta deve adottarne un altro per distinguere i propri prodotti. Praticamente si stabilisce il divieto assoluto nella ipotesi di un marchio già usato precedentemente anche se il secondo marchio è costituito con qualche modifica (come ad esempio l'aggiunta della paternità) che potrebbe essere considerata quale elemento di differenziazione.

Nella discussione presso la Commissione industria e commercio della Camera dei deputati il testo originario presentato dall'onorevole Bima è stato leggermente modificato conformemente alle intese che, in materia, si sono avute con gli organi competenti. Infatti l'attuale testo dispone che coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purchè non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere.

Benchè meno esplicito di quello originario, il testo attuale, approvato il 13 luglio dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati rispecchia le intenzioni del proponente e, a mio avviso, potrà senz'altro dare ogni più ampia garanzia sia ai produttori che ai consumatori.

Queste le ragioni per le quali raccomando alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge n. 1782.

V E R O N E S I . Nella discussione fatta presso l'altro ramo del Parlamento il relatore onorevole Dosi ha sostenuto che l'originario articolo 13 era in contrasto con la legislazione comunitaria. Sono quindi dell'opinione che sia opportuno che il nostro relatore esamini questo articolo anche dal punto di vista di una certa comparazione con la legislazione comunitaria.

Ricordo inoltre che il deputato Origlia chiese chiarimenti circa la possibilità di estendere la facoltà in questione anche al settore agricolo. Sono dell'avviso che una

tale estensione si renderebbe quanto mai opportuna anche in considerazione del fatto che in Italia nei citati settori esistono innumerevoli omonimie che potrebbero dar luogo a seri inconvenienti e a veri e propri conflitti, una volta entrata in vigore la legge.

A U D I S I O . Il disegno di legge in esame rappresenta solo una delle tante modifiche che si è creduto opportuno apportare al testo del regio decreto n. 929 del 1942. Faccio osservare che detto decreto fu il risultato di una lunga elaborazione per modificare il testo unico del 1934. Ora mi domando: è mai possibile che i governi democratici, succedutisi in Italia dal 1945 ad oggi, non abbiano ancora avvertito la necessità di un nuovo testo in sostituzione di questo del 1942 nell'ipotesi di una sua non rispondenza alle attuali esigenze?

Sono dell'avviso che una modifica veramente organica di tutta la legislazione sia quanto mai opportuna proprio per evitare la necessità di dover ricorrere a continui e parziali mutamenti.

Concordo poi con le perplessità manifestate dal senatore Veronesi poichè sono convinto che l'entrata in vigore di questa legge provocherà l'aprirsi di « cateratte » di vertenze legali.

Alcune perplessità devo infine avanzare sulla attuale formulazione dell'articolo unico, e precisamente dove si dice « nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile ». Vorrei sapere quale è l'elemento che serve a differenziare il nome, ditta, sigla o insegna « uguale », dal nome, ditta sigla o insegna « simile ». In quest'ultima ipotesi vorrei poi sapere chi è che determina quando una ditta sia simile ed un'altra.

È necessario sapere con esattezza chi delibera in merito all'eguaglianza.

In questo momento, signor Presidente, io chiederei un rinvio per approfondire taluni aspetti del provvedimento. Soprattutto il Ministero non si dovrebbe lasciar prendere in contropiede dall'apparenza della cosiddetta *leggina*. Questa è una questione grossa. Bisogna che il Ministero riprenda in esame tutto il complesso delle norme del 1942 e ci dica: va tutto bene meno qualcosa che vo-

gliamo inserire, e allora discuteremo su questa sua proposta; oppure ci dica: non è necessaria questa modifica, perchè la norma risponde alla tutela degli interessi legittimi di tutti coloro che vogliono il proprio marchio.

T R A B U C C H I . Vorrei porre al relatore un paio di quesiti, dopo di che finirò col dire che sono d'accordo con il senatore Audisio.

La prima domanda è questa: nell'articolo unico si dice: « Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio... ». E questa è la norma finora operante. Poi si aggiunge: « ... purchè non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio, eccetera ». Ove ciò si verifichi, cade la facoltà o cade anche l'esclusività? Mi dispiace mettere in dubbio l'onnipotenza del Governo, ma qui non basta neanche una dichiarazione del Governo.

Bisogna che il testo chiarisca se cade la esclusività o la facoltà. Quindi il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera almeno per questa modifica.

La seconda domanda è questa: quale è il soggetto di « sia costituito »? Non si riesce a capirlo. Presumibilmente il marchio, ma potrebbe essere anche il commercio, perchè qui si dice: « Coloro ai quali spetta il diritto al nome, eccetera... hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purchè non sia costituito... ». Ma, lasciando anche stare il problema della ricerca del soggetto di quel verbo, c'è un'altra cosa da chiarire. Che cosa significano le parole: « un marchio costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore... »? A me pare che la dizione vada chiarita, altrimenti potremmo ricadere in quella famosissima e grossa questione dei limiti dell'uso del proprio nome per la propria attività commerciale. C'è tutta una elaborazione giurisprudenziale che ormai è concorde nel riconoscere che si ha sempre il diritto di usare il proprio nome, ma con quelle differenziazioni che sono necessarie

per poter distinguere la propria attività, i propri prodotti da quelli degli altri. Se vogliamo sancire sostanzialmente questo principio, non ci possiamo accontentare di dire: « ... un nome, ditta, eccetera, uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore », ma bisogna che parliamo chiaramente di marchio simile ad un altro marchio e che stabiliamo che in questo caso è necessario che vi siano degli elementi differenziatori. Qui sembra che non vi sia bisogno neanche di elementi differenziatori.

Sono d'accordo, quindi, con il senatore Audisio che il problema va guardato nel suo complesso; non accontentiamoci di una *leggina* di questo genere, ma cerchiamo di inquadrare il problema in maniera organica. Vorrei pregare, pertanto, il relatore, d'accordo con il Governo, di studiare le cose così come ha detto, ripeto, il senatore Audisio, esaminando tutti i casi che si riferiscono non soltanto ai marchi, ma anche all'uso del nome per l'insegna, e così via.

Non mi pare dunque che il provvedimento possa essere approvato così come ci è stato presentato, ma ritengo che esso debba essere riveduto, anche dal punto di vista della lingua italiana, inquadrandolo in quella elaborazione giurisprudenziale che ormai mi pare sufficientemente indicativa.

V E R O N E S I . Vorrei ipotizzare anche il caso di una persona giuridica che abbia nel suo statuto degli scopi sociali piuttosto ampi e che per un certo periodo di tempo li abbia esercitati in forma restrittiva in un solo settore, poniamo in quello agricolo. Improvvisamente può decidere di allargarsi, nel suo ambito statutario, dai fini agricoli a quelli commerciali, venendo così a trovarsi in competizione con un'altra persona giuridica che abbia la medesima sigla che già operava in campo commerciale.

Come si può notare, pertanto, i casi che possono sorgere sono numerosissimi.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Le osservazioni che sono state fatte hanno tutte un fondamento e per tale ragione mi pare che possiamo essere d'accordo sulla necessità di

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

43ª SEDUTA (21 settembre 1966)

rinvviare la discussione per approfondire maggiormente la questione.

Ad ogni modo, devo dire che il Ministero dell'industria ed il commercio è stato favorevole al disegno di legge in esame per adeguare la nostra legislazione a quella comunitaria in elaborazione.

Le osservazioni fatte e la necessità di rinviare la discussione del disegno di legge rendono possibile ed opportuno l'ulteriore approfondimento di tutti questi problemi, anche per essere messi in condizioni di dare, in una prossima seduta, delle risposte più « meditate ».

P R E S I D E N T E . Sarà bene che il relatore prenda contatti con il presentatore del disegno di legge per un ulteriore approfondimento dei vari problemi.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Benchè sia convinto che alcuni dei problemi posti possano essere risolti in questa sede, tuttavia non ho nulla in contrario ad aderire alla proposta di rinvio ad altra seduta del seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari